



SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**Relazione al Decreto Delegato**  
**“PIANO PLURIENNALE DI GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEL**  
**CINGHIALE 2021–2025”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signori Segretari di Stato,

Signori Consiglieri,

il Decreto Delegato “Piano Pluriennale di Gestione Faunistico – Venatoria del cinghiale 2021–2025”, qui illustrato, trova delega e disposizione all’articolo 3, comma 1, punto 1, della legge 12 Aprile 2007 n. 52 “Legge per la salvaguardia della fauna selvatica e l’attuazione del piano faunistico venatorio”.

Il nuovo Piano Pluriennale Di Gestione Faunistico – Venatoria del Cinghiale 2021–2025 è stato redatto, sulla base del precedente ed alla luce dell’esperienza maturata nelle passate stagioni venatorie, con lo scopo di rendere più agevole la gestione dell’attività di caccia e, soprattutto, migliorare la sicurezza in ogni momento di svolgimento di tale pratica.

Nello specifico, oltre a piccole modifiche di carattere puramente formale, nella caccia in braccata è stata aggiunta la possibilità ai cacciatori residenti di occupare i tre posti assegnati ai non residenti, qualora questi non siano presenti, pur mantenendo il numero massimo di 38 cacciatori (articolo 5, comma 4).

Nell’ottica di rendere più agevoli le uscite nella caccia di selezione e nello stesso tempo mantenere un alto livello di sicurezza, il cacciatore dovrà essere accompagnato da un altro cacciatore di selezione disarmato o da guardia ecologica solo nel corso del primo anno di attività e per un numero minimo di dieci uscite; l’accompagnamento rimane comunque sempre consigliato (articolo 6, comma 6).

Per rendere più efficace la caccia in braccata in un territorio morfologicamente complesso e caratterizzato spesso da vegetazione densa ed intricata, è aumentato di qualche unità il numero massimo di cani complessivi e per conduttore (articolo 11, commi 1, 2).

Al fine di garantire una maggiore sicurezza per i cacciatori e per i residenti, è fatto assoluto divieto di sparare, sia con armi a canna liscia che a canna rigata, in direzione in cui manchino barriere naturali che garantiscano l’arresto del proiettile. Inoltre è fatto divieto di sparare ad animali in movimento con armi a canna rigata. (articolo 15, comma 2)

L’articolato deriva dal dibattito sviluppatosi in seno all’Osservatorio della fauna selvatica

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Vicolo del Macello n. 2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - [www.gov.sm](http://www.gov.sm)

T +378 (0549) 882 480  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

e dei relativi habitat nella seduta del 24 settembre 2021 e ripropone i contenuti della Delibera n.1 assunta in pari data.

Alla luce di quanto sopra esposto in ordine al contenuto del presente Decreto Delegato, si richiede la ratifica dello stesso da parte dell'On.le Consiglio Grande e Generale.

Il Segretario di Stato  
Stefano Canti